



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/55 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II di tale regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite. Il divieto non si applica ai prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile o ai prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
- (2) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato A, parte I, di detta convenzione dopo la data di eliminazione graduale indicata per i prodotti in questione. L'articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti («COP») di esaminare l'allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della stessa.
- (3) Nella sua quinta riunione, tenutasi dal 30 ottobre al 3 novembre 2023, la COP ha adottato la decisione MC-5/4 ⁽³⁾ che modifica l'allegato A, parte I, della convenzione includendovi cinque categorie di lampade contenenti mercurio nonché batterie, ponti per la misurazione della capacità e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati a fini di ricerca e sviluppo, e cosmetici, specificando le date di eliminazione graduale applicabili. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante le decisioni (UE) 2022/549 ⁽⁴⁾ e (UE) 2023/2417 ⁽⁵⁾ del Consiglio.
- (4) Per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-5/4 è necessario inserire i seguenti prodotti con aggiunta di mercurio nell'allegato II, parte A, di detto regolamento: ponti per la misurazione della capacità e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

⁽¹⁾ GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj>.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/939/oj>).

⁽³⁾ Decisione MC-5/4: Amendments to annexes A and B and the feasibility of mercury-free alternatives for manufacturing processes listed in annex B, 23 novembre 2023.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/549/oj>).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2023/2417 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L, 2023/2417, 6.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2417/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è aggiunta la seguente voce 2 bis:

Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a decorrere dalla quale sono vietate l'esportazione, l'importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio
«2 bis. Ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè), ad eccezione di quelli utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.	31.12.2025».